

Risposta n. 179/2026

OGGETTO: Imponibilità nel territorio dello Stato di emolumenti pensionistici derivanti dalla prestazione di lavoro svolta nel settore privato, percepiti da soggetto non residente, ai sensi dell'articolo 18, par. 2, della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante (di seguito anche "il Contribuente") dichiara di essere attualmente residente nella Repubblica Popolare Cinese e di percepire un trattamento pensionistico erogato dall'INPS, derivante dalla prestazione di lavoro svolta nel settore privato.

Al riguardo, l'Istante informa di non aver prestato alcuna prestazione lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione e di non aver esercitato funzioni pubbliche.

Quanto sopra premesso, con l'istanza di interpello specificata in oggetto, il Contribuente interroga la scrivente al fine di ottenere un parere circa il corretto trattamento fiscale da riconoscere alla pensione percepita.

In particolare, l'Istante chiede di confermare, anche alla luce della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, siglata il 23 marzo 2019 e ratificata con Legge del 18 novembre 2024, n. 182 (di seguito, la "Convenzione" o il "Trattato"), che la pensione in esame deve essere sottoposta a tassazione esclusiva nello Stato di residenza (Cina), con conseguente detassazione della stessa in Italia. A tal fine, l'istante afferma che, pur ricevendo il proprio trattamento pensionistico da un ente pubblico, quest'ultimo deriva esclusivamente da datori di lavoro privati e che *"la natura pubblica dell'ente erogatore e del sistema previdenziale non costituisce elemento rilevante ai fini delle applicazioni delle Convenzioni internazionali"*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che il trattamento pensionistico in esame ricada nell'ambito applicativo dell'articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione, il quale prevede la tassazione esclusiva dei redditi da pensione, corrisposti a fronte dello svolgimento di una prestazione di lavoro alle dipendenze di un soggetto privato, nello Stato di residenza del beneficiario.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si osserva che il presente parere è reso sulla base dei fatti e delle circostanze rappresentati in istanza, assunti acriticamente, e prescindere dalla verifica circa l'effettiva residenza fiscale dell'Istante.

Come chiarito, infatti, nella circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 (al paragrafo 1.1.), la determinazione della residenza delle persone fisiche è esclusa dall'area dell'interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Statuto dei diritti del Contribuente"), stante *"la rilevanza che assumono ai fini della determinazione della residenza elementi meramente fattuali di cui è essenziale verificare la veridicità e completezza (possibili solo in sede di accertamento)"*.

Pertanto, il parere che segue viene reso nei presupposti, assunti acriticamente, di un'effettiva residenza fiscale in Cina e di attività lavorativa svolta esclusivamente nel settore privato.

Con il quesito proposto, l'Istante intende ottenere conferma che il trattamento pensionistico percepito sia da assoggettare a tassazione esclusivamente in Cina.

Sul piano interno, viene in rilievo l'articolo 3, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, il "TUIR"), secondo cui *«L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato»*.

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR, prevede che le pensioni e gli assegni ad esse assimilabili si considerano prodotti nel territorio

dello Stato *«se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti»*.

La norma di cui all'articolo 23 citato reca una presunzione assoluta in base alla quale alcuni redditi (tra cui le pensioni) sono sottoposti a tassazione in Italia per il solo fatto di essere erogati dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

Pertanto, nel caso di specie, la pensione percepita dal Contribuente, essendo erogata dall'INPS, soggetto residente nel territorio dello Stato italiano, si considera prodotta in Italia e, quindi, deve essere tassata nel nostro Paese.

Tanto chiarito sotto il profilo della normativa interna, è, tuttavia, necessario coordinare le disposizioni sopra richiamate con quelle internazionali contenute negli accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri. Ciò in ossequio al principio di prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno, riconosciuto e sancito in ambito tributario dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, oltre che dalla giurisprudenza costituzionale.

Al riguardo, l'articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione prevede che *«Fatta salva le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato»*.

La disposizione convenzionale, quindi, attribuisce potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del percipiente.

A tale regola fanno eccezione:

- le pensioni e gli altri pagamenti di natura analoga corrisposti nell'ambito di un sistema previdenziale pubblico di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale (articolo 18, paragrafo 2);

- le pensioni pagate dallo Stato e dagli enti locali in corrispettivo ai servizi ad essi resi, che sono assoggettate a tassazione esclusiva nello Stato della fonte a meno che il beneficiario del trattamento abbia la nazionalità dello Stato di residenza, caso in cui gli emolumenti pensionistici sono assoggettati ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza (articolo 19, paragrafo 2).

Tale ultima ipotesi non risulta applicabile al caso di specie in quanto, sulla base delle informazioni riportate dall'Istante - e, si ribadisce, assunte acriticamente - lo stesso non ha svolto attività lavorativa alle dipendenze di una pubblica amministrazione né ha esercitato funzioni pubbliche in Italia.

Diversamente, invece, deve dirsi con riguardo alla disposizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 18 della Convenzione.

Infatti, ai fini dell'applicazione della Convenzione, l'espressione "*sistema previdenziale pubblico*", in assenza di una definizione espressa nella medesima Convenzione, "*ricomprende sia le pensioni pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale a fronte di versamenti di contributi obbligatori per legge, sia le prestazioni garantite dallo Stato al fine di perseguire obiettivi generali di solidarietà (ad esempio, le pensioni di invalidità)*" (cfr. Senato della Repubblica. 3a Commissione permanente, Relazione al Disegno di legge S. 1127, *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire*

le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019. XIX Legislatura).

Per quanto riguarda il significato da attribuire all'espressione "*previdenza sociale*", si rimanda a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate, nella circolare del 21 luglio 2003, n. 41/E.

In tale atto di prassi, in particolare, si è chiarito che rientrano nell'ambito della previdenza sociale: "*...tutte le remunerazioni pagate a fronte di versamenti di contributi obbligatori per legge in relazione ad un cessato impiego, con esclusione soltanto delle prestazioni legate ad una contribuzione volontaria*".

Ne consegue, dunque, che i redditi da pensione oggetto della presente istanza devono essere qualificati quali pensioni corrisposte "*nell'ambito di un sistema previdenziale pubblico*" ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione, con conseguente potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte, vale a dire in Italia.

**firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**